Prot. 507
20-3-2000
56863

1

10
00

Circolaz. e traffico

del 20-3-2000

C U R I S O A

COMUNE DI PISA

Prot. Gen. n. 4020

ORDINANZA N: 507 DEL 20 MAR. 2000

OGGETTO: LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE AI MEZZI PESANTI NEL CENTO ABITATO.

IL DIRIGENTE

Vista l'ordinanza n. 429 del 24 maggio 97 con la quale veniva istituito il divieto di transito agli autoveicoli per il trasporto di cose con peso complessivo a pieno carico superiore a 7,5 t in tutto il centro urbano;

Ritenuto opportuno estendere il divieto a tutto il centro abitato del capoluogo così come definito dalla Delibera G.C. n. 1621 del 29 giugno 1993;

Vista l'ordinanza n.5 dell'8-1-97 e successive modifiche ed integrazioni per la disciplina del traffico e della sosta all'interno del Centro Storico;

Vista l'ordinanza n. 724 del 4 settembre 1998 e successive integrazioni con la quale veniva istituito il divieto di circolazione agli autoveicoli con peso complessivo a pieno carico superiore a 7,5 t sul ponte dell'Impero della via Aurelia, in seguito ai noti problemi di dissesto statico dell'infrastruttura;

Vista la Circolare Ministero Lavori Pubblici n.62 del 5 agosto 1993 con la quale, fra l'altro, si stabilisce che dovranno essere concesse deroghe al divieto agli autoveicoli:

1) che, in base alla documentazione di accompagnamento delle merci, dimostrino di avere origine o destinazione nell'ambito del territorio ove si applicano le limitazioni;
2) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza, o che trasportano materiali o attrezzi a tal fine occorrenti;
3) militari, per comprovate necessità di servizio e delle forze di polizia;
4) utilizzate dagli enti proprietari o concessionari di strade o loro ditte appaltatrici per motivi urgenti di servizio;
5) adibiti alla pulizia delle strade o alla raccolta dei rifiuti solidi urbani;
6) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;

7) appartenenti all'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni purchè riconoscibili come tali;

Rilevato come l'art.39 del vigente regolamento di Polizia Urbana preveda il rilascio di particolari autorizzazioni, in deroga ai divieti vigenti, per gli autoveicoli destinati al trasporto merci, per le sole operazioni di carico e scarico all'interno del centro urbano;

Considerato che la validità dei contrassegni rilasciati ai sensi delle vigenti ordinanze ha validità fino a tutto luglio 2000;

Ritenuto opportuno confermare a tre anni la durata della validità delle autorizzazioni rilasciate sulla base della presente ordinanza;

Vista la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 37 del Nuovo Codice della Strada (D.lgs. 30.4.92 n.285 e successive modifiche ed integrazioni)

ORDINA

- di revocare l'ordinanza n. 429 del 24 maggio 1997;

- di istituire il divieto di transito agli autoveicoli per il trasporto di cose con peso complessivo a pieno carico superiore a 7,5 t in tutto il centro abitato del capoluogo (delimitazione definita dalla delibera di G.C. n. 1621 del 29 giugno 93) ad eccezione dei veicoli:

1) che, in base alla documentazione di accompagnamento delle merci, dimostrino di avere origine o destinazione nell'ambito del territorio ove si applicano le limitazioni;
2) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza, o che trasportano materiali o attrezzi a tal fine occorrenti;
3) militari, per comprovate necessità di servizio e delle forze di polizia;
4) utilizzate dagli enti proprietari o concessionari di strade o loro ditte appaltatrici per motivi urgenti di servizio;
5) adibiti alla pulizia delle strade o alla raccolta dei rifiuti solidi urbani;

- di consentire il transito e la sosta, ove consentito, nel centro urbano escluso il Ponte di Mezzo, previo rilascio di specifica autorizzazione, ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 7,5 t, adibiti al trasporto merci per le sole operazioni di carico e scarico, con l'obbligo di percorrere l'itinerario più breve possibile per raggiungere il luogo dove si debbano compiere tali operazioni, con validità oraria dalle ore 15.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali (nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre l'orario è protratto alle ore 18.00) e dalle ore 21.00 alle ore 10.00 del giorno successivo, con l'obbligo, altresì, di effettuare le operazioni sopradette nel più breve tempo possibile sostando ove consentito, di non impedire il libero transito e di lasciare pulito il suolo pubblico; per l'accesso, la circolazione e la sosta in Z.T.L. valgono le disposizioni delle ordinanze specifiche per tali zone, la n.5 dell'8-1-97 e successive modifiche ed integrazioni;

- le autorizzazioni potranno riguardare il solo centro abitato o essere estese anche alle Z.T.L. nel rispetto delle norme previste nella citata ordinanza n.5 dell'8-1-97 e successive modifiche;

legittimità di qualsiasi sanzione applicata dagli agenti di Polizia Municipale, nel caso in cui non siano leggibili tutti i dati identificativi dell'autorizzazione;

NORME TRANSITORIE

I contrassegni rilasciati sulla base delle precedenti disposizioni amministrative e che non rientrano nella fattispecie previste dalla presente ordinanza dovranno essere riconsegnati all'UOC Zona Pedonale entro il 30 settembre 2000 ed i rinnovi potranno essere rilasciati a partire dal primo giugno 2000;

Si intendono pertanto prorogati fino alle date sopra indicate tutti i vecchi contrassegni;

I provvedimenti entreranno in vigore con l'esposizione della regolamentare segnaletica a cura dell'U.O.C. Mobilità del Servizio Pianificazione.
La Polizia Municipale, gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

I trasgressori saranno puniti a termine di legge.

Pisa. li 20 MAR. 2000

IL DIRIGENTE
Arch. G. Berti

Copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Dalla Segreteria del Comune di Pisa, li 20 MAR. 2000

Il Funzionario
Dott. F. MAGNI

Il sottoscritto Messo attesta che la presente decisione trovasi in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dal 20 MAR. 2000 e che vi rimarrà affissa per la durata di quindici giorni consecutivi e cioè fino al 4 APR. 2000

Il Messo Incaricato

F.to A. FORGONI